



SENTENZA N. 283/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al **n. 73833** del registro di segreteria, depositato in data 1.2.2023 da **(omissis)** (omissis) elettivamente domiciliato ai fini della presente richiesta in Avellino alla P.zza della Libertà n. 11 presso lo studio dell'avv. Sabrina Mautone dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato segnato a margine del presente atto, in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11 (pec: [sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it));

**Contro**

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) di Avellino;

**Per**

*Previo annullamento ed in ogni caso per la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'INPS Direzione Provinciale Avellino sull'istanza amministrativa del 13.8.2022 avente ad oggetto la richiesta del ricorrente relativa alla corresponsione dei benefici di cui alla legge n. 539/50 sul proprio trattamento pensionistico diretto, già richiesti con diffida inoltrata all'INPS Direzione provinciale di Avellino in data 13.08.2022, segnatamente tutti i mandati di pagamento relativi alla stessa pensione carenti in tutto o in parte dell'importo derivante dall'applicazione della legge predetta oltre interessi e rivalutazione.*

**Nonché per la declaratoria**

Del diritto del ricorrente alla corresponsione dei benefici ex lege n. 539/50 sulla propria pensione diretta a far data dalla liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi della citata normativa.

**Esaminati** i documenti e gli atti tutti della causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del 22.5.2022 l'avv. Domenico Crocco per parte ricorrente per delega orale dell'avv. Mautone e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

**Premesso in**

### **FATTO**

Parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto di:

*“1. Riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico cioè con effetto retroattivo trattandosi di beneficio previsto ex lege il beneficio stipendiale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 539/50 (già combinato disposto degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 348/1928), nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta; 2. Dichiarare che sugli importi liquidati al ricorrente siano attribuite a far tempo dalle singole scadenze e fino al soddisfo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.*

Rappresentava di essere dipendente del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e di appartenere al Corpo di Polizia Penitenziaria con il grado e la qualifica di Assistente Capo (n. matr. 103371); di aver chiesto il riconoscimento sul trattamento stipendiale dei benefici di cui alla legge n.539/50. Con Decreto n. 438/2014 Il Ministero della Giustizia aveva provveduto a riconoscere in capo allo scrivente l'infermità “spondiloartrosi diffusa con segni di discopatia L5-S1” come dipendente da causa di servizio giusta verbale n. 685 del 22.2.2012 della Commissione

Medica di Caserta con ascrivibilità alla tabella a 8 ^ categoria. Considerato che ai sensi dell'art. 1 della legge 539/50, ai mutilati ed Invalidi per Servizio ed ai congiunti dei caduti si applicano i medesimi benefici spettanti ai Mutilati ed Invalidi di Guerra, considerato, inoltre, che ai sensi del R.D. n. 1290/22 artt. 43 e 44, a quest'ultimi compete una maggiorazione economica da conteggiarsi sulla base retributiva più la RIA del 2,50% se l'invalidità è ascritta rispettivamente alle prime sei categorie e 1,25% se l'invalidità è ascritta alla settima e ottava categoria di cui al D.P.R. n. 834/81 e visti i pareri del Consiglio di Stato – Comm. Spec. Pubblico Impiego n. 361/96 e n. 452/99, il ricorrente chiedeva al ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di appartenenza, la concessione del beneficio economico di cui alla normativa e ai pareri sopra indicati, in quanto riconosciuto invalido per servizio di Ottava Ctg. Tab. "A" vitalizia, nonché i ratei maturati e non prescritti.

Chiedeva quindi, nello specifico il trattamento economico ed i benefici previsti dall'art. 33 del C.C.N.L. sottoscritto il 16.02.1999, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 142 del 21.06.2001 incremento percentuale sul trattamento tabellare in godimento, comprensivi dei ratei maturati e non prescritti.

Alla richiamata richiesta seguiva il silenzio impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Salerno R.G. 78/2019 e definito con sentenza di improcedibilità n. 598/2019 a seguito della emissione e trasmissione nelle more da parte del Ministero del decreto di attribuzione datato 7.3.2019 di tali benefici. All'esito il ricorrente in data 13.8.2022 chiedeva la conseguente applicazione del decreto del 7.3.2019 di attribuzione dei benefici della legge 539/90 anche sul trattamento pensionistico.

Richiamava la normativa di riferimento e la giurisprudenza relativa al beneficio richiesto. In particolare, citava l'informativa dell'INPDAP n. 31 del 18.3.2002, emanata a seguito del

parere favorevole del Consiglio di Stato con la quale sono stati indicati i criteri da seguire da parte delle Amministrazioni. Per effetto della legge 15 luglio 1950, n. 539, e specificamente per il disposto di cui all'art. 1, comma 1, *“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti caduti per servizio”*. Le successive disposizioni, poi, stabiliscono che *“Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio”* (comma 2 dell'articolo 1) e che *“Agli effetti della presente 3 legge si considerano mutilati o invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”* (articolo 3).

Da qui la proposizione del ricorso all'odierno esame, con il quale si richiede l'accertamento del beneficio in parola, il quale esplica i suoi effetti anche sul trattamento pensionistico per i pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio già collocati a riposo, purché il riconoscimento, da parte della CMO, della infermità o della lesione come derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro. Il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è infatti naturale conseguenza dell'inclusione del beneficio nella retribuzione pensionabile e che, in tale ipotesi, le percentuali di incremento devono essere applicate sulle voci retributive in godimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro (parere n. 452 del 13 dicembre 1999 della 4 Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sezione III - del Consiglio di Stato). Alla luce delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorrente ha diritto a percepire i benefici stipendiali nella misura del 2,50% del trattamento tabellare, in forza della classificazione

dell'infermità alla I categoria della tabella A. In virtù dell'art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio (equiparati a tal fine agli invalidi di guerra) l'abbreviazione dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l'invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A. Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il beneficio si traduce nell'applicazione alla base retributiva della ragione percentuale del 2,50% (per infermità ascrivibili dalla prima alla sesta) o dell'1,25% (per infermità ascrivibili alla settima e all'ottava categoria) (Corte dei Conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016). Rappresentava il ricorrente che la pretesa rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti in quanto non si controverte sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici. Riteneva quindi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, di cui alla l. n. 539/ 1950, richiesto ai fini pensionistici, richiamando la giurisprudenza in materia.

2. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere avendo applicato i benefici oggetto di causa con la Determina n.AV.0942023000058 del 24/05/2023, di riliquidazione della pensione ai sensi dell'art 54 D.P.R 1092/73. Allegava la relazione amministrativa e la determina di pensione, rappresentando che il pagamento delle differenze economiche arretrate è stato effettuato, unitamente all'adeguamento della pensione, con il cedolino del mese di agosto 2023 per cui le pretese azionate con il presente ricorso devono ritenersi integralmente soddisfatte. Tenuto conto del comportamento collaborativo dell'INPS, chiedeva la compensazione delle spese di lite, evidenziando che in origine i destinatari dei benefici oggetto di causa erano solo gli invalidi ed i mutilati di guerra che avevano preso parte attivamente agli eventi bellici; i

benefici richiedevano anche una “buona condotta” nella prestazione del servizio militare o equiparato. Si trattava di disposizioni specificamente finalizzate ad attribuire un parziale ristoro delle sofferenze patite per effetto del conflitto bellico, ovvero a riconoscere un premio per l'onorificenza bellica conseguita. Per effetto dell'art.1 Legge 15 luglio 1950 n.539, i benefici in oggetto, consistenti nell'abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli art. 43 e 44 r.d.n.1290/22 a favore dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra, sono stati estesi anche agli invalidi e mutilati di servizio, in virtù dell'equiparazione delle due categorie, a prescindere dalla circostanza che l'invalidità sia stata riconosciuta ai fini dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata. I benefici stipendiali ex art. 43 e 44 r.d.l. n. 1290 del 1922 devono essere corrisposti dal datore di lavoro nella retribuzione, e solo all'esito di tale corresponsione possono essere inseriti nella base pensionabile ex art. 43 d.P.R. 1092/1973 e l'INPS ha la possibilità di tenerne conto ai fini della determinazione della misura della pensione (Corte Conti reg. Marche sez. giurisd. 14/03/2006 n. 340). L'INPS può applicare le maggiorazioni una volta che sia intervenuto il riconoscimento dei benefici da parte del datore di lavoro, e solo con decorrenza dalla data di quest'ultimo (T.A.R. Toscana - Firenze sez. I 21/12/2004 n. 6603).

3. Con successiva memoria del 16.1.2024 l'INPS comunicava, tuttavia, che i benefici pensionistici richiesti non sono erano ancora applicati, come comunicato con nota del 8.1.2024 dell'INPS di Avellino. Pertanto, chiedeva un breve rinvio al fine di poter verificare la possibilità di addivenire ad una pronuncia di declatoria di cessazione della materia del contendere.

4. Con note in data 18.1.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 19 gennaio 2024, con ordinanza n. 16/2024, veniva chiesto al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il fascicolo

amministrativo del ricorrente – inclusi i provvedimenti citati nel decreto allegato in ricorso- con una relazione esplicativa sulla posizione del ricorrente con riferimento alle pretese avanzate nel presente giudizio.

5. In data 18 aprile 2024 il Ministero della Giustizia depositava il fascicolo amministrativo e una memoria.

6. In data 13.5.2024 l'avvocato di parte ricorrente depositava una memoria in cui rappresentava che, al contrario di quanto rappresentato nella propria memoria dall'INPS, l'Ente previdenziale non ha provveduto ad applicare il benefico di cui alla legge n. 539/90 sul trattamento pensionistico in capo al ricorrente. Chiedeva l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico cioè con effetto retroattivo trattandosi di beneficio previsto ex lege il beneficio stipendiale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 539/50 (già combinato disposto degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 348/1928), nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta; sugli importi liquidati al ricorrente chiedeva l'attribuzione a far tempo dalle singole scadenze e fino al soddisfo, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario

7. All'udienza del 22.5.2024 le parti si riportavano alle proprie memorie.

Considerato in

### **DIRITTO**

Il thema decidendum dell'odierno giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico il beneficio stipendiale di cui all'art.1 L.n.539/50, in combinato disposto con gli artt. 117 e 120 r.d. 348/1928, nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta, "nella misura del 2,50% del trattamento tabellare in forza di classificazione dell'infermità

alla I categoria della tabella A" (pag. 3 del ricorso); il ricorrente infatti evidenzia in ricorso che sebbene il Ministero della Giustizia avesse emesso decreto del 07.03.2019 di riconoscimento dei suddetti benefici, sulla base del verbale della Commissione Medica di Caserta n. 685 del 22.2.2012 e del decreto n. 438/2014, a decorrere dal 27.10.2014, l'INPS non aveva provveduto ad applicare i medesimi benefici al trattamento pensionistico.

Con Decreto del 23.2.2021 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha riconosciuto con decorrenza 27 ottobre 2014 l'incremento stipendiale annuo lordo di euro 240,70 per 12 mensilità calcolato nella misura percentuale 1,25 sull'importo relativo alla posizione economica corrispondente al parametro 113,50 in godimento alla predetta data.

Orbene, in data 18 aprile 2024 il Ministero della Giustizia ha depositato il fascicolo amministrativo e una memoria in cui ha rappresentato che in data 16.2.2024 con nota prot. n. 0069887 il Ministero ha riliquidato il trattamento pensionistico e buonuscita del ricorrente, rappresentando che "nel sistemare la posizione assicurativa del ricorrente sono stati inseriti dati relativi all'ultimo miglio (trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio), che ha compreso anche i benefici contrattuali previsti dal D.P.R. n. 57 del 20.4.2022 nonché della legge 539/50" restando in capo all'INPS la competenza sull'aggiornamento degli importi.

Non risulta, come confermato in udienza dall'INPS, che l'INPS abbia riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente con gli incrementi stipendiali pari al 2,50 per cento e all'1,25 per cento, per infermità ascritte rispettivamente ad una delle prime sei categorie e a una delle due ultime categorie di cui alla tabella allegata al Testo Unico sulle pensioni di guerra, spettanti in base all'articolo 1 della legge n. 539 del 1950.

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto va riconosciuto e dichiarato il diritto del

ricorrente alla percezione dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico cioè con effetto retroattivo trattandosi di beneficio previsto ex lege il beneficio stipendiale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 539/50 (già combinato disposto degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 348/1928), nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta; sulle somme arretrate la amministrazione deve liquidare gli interessi e la rivalutazione con applicazione della regola dell'assorbimento, dettata dall'art. 16/6 della l. n. 412/91, così come interpretato in via autentica dall'art. 44/6 della l. 23.12.1998 n. 448, che limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme.

Pertanto, in base a tali disposizioni, l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove queste ultime siano superiori) o, in altri termini, al creditore spetta il "maggior importo" tra interessi e rivalutazione; tale calcolo andrà effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento della maturazione del diritto pensionistico fino al soddisfo.

C. Riguardo le spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano in euro 400,00 a carico dell'INPS con attribuzione al procuratore antistatario.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e condanna l'INPS alla refusione delle spese quantificate in euro 400,00 con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 22.5.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

